



COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA

OGGETTO: *Regolamento Comunale per l'erogazione di patrocini, sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche.*

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi o altri benefici a soggetti pubblici o privati allo scopo di promuovere, sviluppare e sostenere attività ed interventi nei seguenti settori:

- 1) culturale;
- 2) scolastico-educativo;
- 3) sportivo;
- 4) turistico;
- 5) sviluppo economico;
- 6) ambiente;
- 7) sociale.

La disciplina degli interventi e prestazioni socio-assistenziali di competenza dell'ufficio politiche sociali è disciplinato dallo specifico regolamento approvato con deliberazione del C.C. N° 53 del 23.03.1993.

Art. 2 Destinatari

Sono soggetti destinatari dei contributi e dei benefici disciplinati dal presente regolamento:

- 1) le associazioni, istituzioni, i comitati e gli organismi rappresentativi di interessi diffusi, comunque senza finalità di lucro;
- 2) le Istituzioni scolastiche;
- 3) le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private, limitatamente ad attività ed iniziative senza fini di lucro.

Art. 3 Interventi

Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:

- **Concessione di patrocinio:** riconoscimento del valore delle iniziative organizzate da altri soggetti pubblici e privati;

- **Concessione di contributi ed altre utilità economiche:** si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure di seguito illustrate, aventi un valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
I benefici assumono la forma di contributi, allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo.
Sono considerate altre utilità economiche:
 - le tariffe o prezzi agevolati;
 - l'utilizzo di attrezzature di proprietà comunale, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune; la fruizione temporanea per la durata dell'iniziativa di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o vantaggio con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e fruizione.
- **Concessione di patrocinio con contributo finanziario:** riconoscimento del particolare valore delle iniziative ed impegno finanziario con concessione di un aiuto economico od altra agevolazione economica indiretta.
- **Sovvenzioni o compartecipazioni:** finanziamento per la realizzazione di programmi od iniziative di particolare interesse culturale, sociale, sportive proposte da soggetti o enti pubblici o privati.

I benefici del presente articolo possono essere concessi sia in relazione alle attività continuative che per singole manifestazioni e progetti specifici coerenti agli obiettivi di cui al presente regolamento.

Non sono compresi negli interventi i contributi e le assistenze erogate per obbligo derivante da disposizioni di legge.

Non sono compresi negli interventi di cui sopra la promozione sul territorio comunale delle attività e delle iniziative promosse direttamente dal Comune e rivolte alla generalità od a categorie specifiche di cittadini.

Art. 4 Criteri generali

Nell'individuazione dei criteri specifici per ciascun settore di intervento, la Giunta dovrà tener conto:

- della congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione comunale;
- dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità;
- della rappresentatività del soggetto proponente.

Art. 5 Procedimento

Sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio nella relazione previsionale e programmatica e degli stanziamenti del bilancio, la giunta definisce nell'ambito del p.e.g., distintamente per i settori di cui all'art. 1, l'entità delle risorse destinate agli interventi di cui al presente regolamento e i criteri e le priorità per la concessione dei contributi e dei benefici.

Entro il termine stabilito nel p.e.g. o negli atti di eventuale ulteriore specificazione dei criteri e delle priorità viene dato pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito comunale Internet e con tutte le ulteriori forme di pubblicità ritenute più opportune della facoltà di accedere alle forme di sostegno previste dal presente regolamento.

Nell'avviso dovranno essere indicati:

- i fondi stanziati;

- le forme di beneficio previste;
- i criteri e le priorità definite;
- le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi e agli altri benefici.

Le domande per ottenere benefici a sostegno di manifestazioni o progetti singoli dovranno essere presentate al settore competente almeno 30 giorni prima l'iniziativa.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di intervenire in favore di manifestazioni di rilevante interesse per le quali la domanda sia pervenuta oltre i termini sopraindicati; in particolare l'Amministrazione potrà prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali, non previste nel presente regolamento, dandone adeguata motivazione nel provvedimento con cui viene concesso il beneficio.

Art. 6 Domanda

La domanda di accesso ai contributi e benefici, redatta sulla base del modulo che dovrà essere allegato all'avviso, dovrà essere sottoscritta dall'interessato avente titolo o dal legale rappresentante e dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente:

- 1) specificazione della natura e dello scopo dell'Ente con indicazione della Sede Principale e della Sede locale;
- 2) la presentazione dettagliata dell'iniziativa e del programma per cui è richiesto l'intervento;
- 3) La previsione di spesa dell'iniziativa o del programma;
- 4) Le eventuali richieste di contributi presentate ad altri soggetti pubblici e/o privati;
- 5) Il tipo di intervento richiesto;
- 6) Dichiarazione ai sensi dell'art.28, 2° comma, del D.P.R. n. 600/1973 e, se dovuta, dichiarazione ai sensi della legge n. 575/1965 integrata dalla legge n. 55/1990.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nella richiesta.

Art. 7 Provvedimento di concessione

La concessione dei benefici descritti nell'articolo 2 si configura come atto di gestione demandato alla competenza dei Dirigenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di riforma delle autonomie locali.

La Concessione di cui al precedente comma ha luogo mediante determinazione del dirigente, da assumersi in conformità ai criteri predeterminati nel piano esecutivo di gestione nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal presente regolamento. Con lo stesso provvedimento di concessione del beneficio si può concedere un acconto pari al 50% dell'importo globale del beneficio concesso.

Art. 8 Rendicando

Per ottenere la liquidazione dei benefici relativi all'attività annuale il beneficiario deve presentare entro il 30 marzo dell'anno successivo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui relaziona nel dettaglio sull'attività svolta rendicontando le spese effettivamente sostenute.

Analoga dichiarazione deve essere presentata per ottenere la liquidazione dei benefici relativi a manifestazioni o progetti dal beneficiario entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni dei beneficiari.

Art. 9 Albo dei beneficiari

L'Amministrazione Comunale allo scopo di dare attuazione anche a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000 istituisce apposito albo dei beneficiari il quale aggiornato annualmente viene pubblicato mediante affissione in copia all'albo pretorio e mediante trasmissione in via telematica.